

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(modifiche del 17 dicembre 2021)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

vista la revisione AI ("Ulteriore sviluppo dell'AI") che prevede l'introduzione di un sistema di rendite lineare a partire dal 01.01.2022, vista l'entrata in vigore della Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS), visto il rapporto complementare al Messaggio governativo 7784 relativo all'ipotesi di una riserva di contributi del datore di lavoro e vista la necessità di adattare e precisare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO I Disposizioni generali

Assicurati

Art. 2

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) invariato;
- d) invariato;
- e) invariato;
- f) i membri del Consiglio di Stato.

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020.

Affiliazione per convenzione

Art. 3

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) invariato;
- d) i dipendenti e gli indipendenti assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 24 cpv. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct);
- e) invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

Piano assicurativo

Art. 4

L'Istituto di previdenza applica per tutti gli assicurati il piano assicurativo in primato dei contributi.

TITOLO II
Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo
Rapporto d'assicurazione

**Assicurazione
obbligatoria**

Art. 5

Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) e f) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È riservato l'art. 4 OPP2 per persone parzialmente invalide.

Capitolo secondo
Definizioni

**Stipendio
assicurato**

Art. 11

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base all'art. 10 cpv. 3 Lipct.

⁵invariato.

⁶invariato.

⁷Abrogato.

Riscatto

Art. 12

¹invariato.

^{1bis}invariato.

^{1ter}invariato.

²invariato.

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita fra l'assicurato ed il datore di lavoro;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

^{3bis}invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶invariato.

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Liquidazione in capitale

Art. 21

¹invariato.

^{1bis}invariato.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione anticipata o di vecchiaia, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani.

³invariato.

⁴La liquidazione in capitale di una pensione vedovile o per orfani di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento del capitale di previdenza calcolato alla data dell'evento sulla base delle modalità e delle basi attuariali applicabili a quel momento.

⁵Per la parte liquidata in capitale si estinguono tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti dell'IPCT.

Capitolo secondo Prestazioni

Sezione II Pensione d'invalidità

Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità

Art. 33

¹La pensione d'invalidità intera corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l'art. 16 del presente Regolamento, valido all'età di 65 anni. L'avere di vecchiaia si compone:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

Grado d'invalidità e ammontare della

Art. 34

¹L'IPCT basa la sua determinazione del grado d'invalidità sulla decisione dell'Al. Per i gradi d'invalidità così determinati, vi è diritto ad una pensione d'invalidità come segue:

pensione
d'invalidità

Grado d'invalidità	Pensione d'invalidità in % di una pensione intera
Inferiore al 40%	0%
Dal 40% al 69%	corrisponde al grado d'invalidità
70% o più	100%

^{1bis}L'IPCT può riesaminare in qualsiasi momento il diritto ad una pensione d'invalidità. Una volta stabilita, la pensione d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali.

²Abrogato.

³Abrogato.

TITOLO IV Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Modalità di
versamento dei
contributi

Art. 52

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴I contributi del datore di lavoro possono essere corrisposti tramite una riserva di contributi precedentemente costituita dal datore di lavoro. Le modalità di costituzione, un'eventuale remunerazione e l'utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro.

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

Modalità di
finanziamento
per i datori di
lavoro

Art. 59

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

Età al momento del pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	6.427	5.603
59	5.564	4.716
60	4.686	3.813
61	3.792	2.892
62	2.879	1.951
63	1.945	0.988
64	0.986	0.000
65	0.000	0.000

²invariato.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico dell'1.50% e delle basi tecniche VZ 2020 proiettate all'anno 2022.

⁴invariato.

Capitolo quinto

Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Costituzione e scioglimento

Art. 63a

Fintanto che il grado di copertura dell'IPCT non raggiunge quello previsto secondo l'art. 15 cpv. 2 Lipct, il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) secondo l'art. 65e LPP, come pure trasferirvi fondi della riserva di contributi secondo l'art. 52 cpv. 4. Le modalità di costituzione e dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro. La RCDL con rinuncia all'utilizzazione non matura interessi.

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie

Capitolo secondo

Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2017

Invariato.

Disposizioni transitorie della modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021

¹Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una rivalutazione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento. Il diritto alla pensione precedente continua a sussistere anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

²Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della pensione diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito a una rivalutazione del diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento.

³Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 è differita durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.

⁴Per i pensionati per invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data hanno compiuto 55 anni, le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 continuano ad essere applicate.

Allegato no. 1 Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.
all'art. 12

Età LPP	Accrediti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno					
		0	1	2	3	4	5
20	13.00%	0.00%	1.08%	2.17%	3.25%	4.33%	5.42%
21	13.00%	13.00%	14.11%	15.22%	16.33%	17.43%	18.54%
22	13.00%	26.30%	27.43%	28.55%	29.68%	30.80%	31.93%
23	13.00%	39.80%	40.95%	42.10%	43.25%	44.40%	45.55%
24	13.00%	53.60%	54.78%	55.95%	57.13%	58.30%	59.48%
25	13.00%	67.70%	68.89%	70.08%	71.28%	72.47%	73.66%
26	13.00%	82.00%	83.22%	84.43%	85.65%	86.87%	88.08%
27	13.00%	96.60%	97.85%	99.10%	100.35%	101.60%	102.85%
28	13.00%	111.60%	112.87%	114.13%	115.40%	116.67%	117.93%
29	13.00%	126.80%	128.09%	129.38%	130.68%	131.97%	133.26%
30	13.00%	142.30%	143.63%	144.95%	146.28%	147.60%	148.93%
31	13.00%	158.20%	159.55%	160.90%	162.25%	163.60%	164.95%
32	13.00%	174.40%	175.77%	177.13%	178.50%	179.87%	181.23%
33	13.00%	190.80%	192.21%	193.62%	195.03%	196.43%	197.84%
34	13.00%	207.70%	209.13%	210.55%	211.98%	213.40%	214.83%
35	16.00%	224.80%	226.51%	228.22%	229.93%	231.63%	233.34%
36	16.00%	245.30%	247.04%	248.78%	250.53%	252.27%	254.01%
37	16.00%	266.20%	267.98%	269.75%	271.53%	273.30%	275.08%
38	16.00%	287.50%	289.32%	291.13%	292.95%	294.77%	296.58%
39	16.00%	309.30%	311.15%	313.00%	314.85%	316.70%	318.55%
40	16.00%	331.50%	333.38%	335.27%	337.15%	339.03%	340.92%
41	16.00%	354.10%	356.03%	357.95%	359.88%	361.80%	363.73%
42	16.00%	377.20%	379.16%	381.12%	383.08%	385.03%	386.99%
43	16.00%	400.70%	402.70%	404.70%	406.70%	408.70%	410.70%
44	16.00%	424.70%	426.74%	428.78%	430.83%	432.87%	434.91%
45	19.00%	449.20%	451.53%	453.87%	456.20%	458.53%	460.87%
46	19.00%	477.20%	479.58%	481.97%	484.35%	486.73%	489.12%
47	19.00%	505.80%	508.23%	510.65%	513.08%	515.50%	517.93%
48	19.00%	534.90%	537.38%	539.85%	542.33%	544.80%	547.28%
49	19.00%	564.60%	567.13%	569.65%	572.18%	574.70%	577.23%
50	19.00%	594.90%	597.48%	600.05%	602.63%	605.20%	607.78%
51	19.00%	625.80%	628.43%	631.05%	633.68%	636.30%	638.93%
52	19.00%	657.30%	659.98%	662.65%	665.33%	668.00%	670.68%
53	19.00%	689.40%	692.13%	694.87%	697.60%	700.33%	703.07%
54	19.00%	722.20%	724.99%	727.78%	730.58%	733.37%	736.16%
55	22.00%	755.70%	758.79%	761.88%	764.98%	768.07%	771.16%
56	22.00%	792.80%	795.95%	799.10%	802.25%	805.40%	808.55%
57	22.00%	830.60%	833.83%	837.05%	840.28%	843.50%	846.73%
58	22.00%	869.30%	872.58%	875.85%	879.13%	882.40%	885.68%
59	22.00%	908.60%	911.95%	915.30%	918.65%	922.00%	925.35%
60	22.00%	948.80%	952.22%	955.63%	959.05%	962.47%	965.88%
61	22.00%	989.80%	993.28%	996.77%	1000.25%	1003.73%	1007.22%
62	22.00%	1031.60%	1035.15%	1038.70%	1042.25%	1045.80%	1049.35%
63	22.00%	1074.20%	1077.83%	1081.45%	1085.08%	1088.70%	1092.33%
64	22.00%	1117.70%	1121.40%	1125.10%	1128.80%	1132.50%	1136.20%
65	22.00%	1162.10%	1165.87%	1169.63%	1173.40%	1177.17%	1180.93%
66	0.00%	1207.30%	1209.31%	1211.32%	1213.33%	1215.33%	1217.34%
67	0.00%	1231.40%	1233.46%	1235.52%	1237.58%	1239.63%	1241.69%
68	0.00%	1256.10%	1258.19%	1260.28%	1262.38%	1264.47%	1266.56%
69	0.00%	1281.20%	1283.33%	1285.47%	1287.60%	1289.73%	1291.87%
70	0.00%	1306.80%	1308.98%	1311.15%	1313.33%	1315.50%	1317.68%

**Allegato no. 1
all'art. 12**

**Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio
assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.**

Età LPP	Accreditati in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno						
		6	7	8	9	10	11	12
20	13.00%	6.50%	7.58%	8.67%	9.75%	10.83%	11.92%	13.00%
21	13.00%	19.65%	20.76%	21.87%	22.98%	24.08%	25.19%	26.30%
22	13.00%	33.05%	34.18%	35.30%	36.43%	37.55%	38.68%	39.80%
23	13.00%	46.70%	47.85%	49.00%	50.15%	51.30%	52.45%	53.60%
24	13.00%	60.65%	61.83%	63.00%	64.18%	65.35%	66.53%	67.70%
25	13.00%	74.85%	76.04%	77.23%	78.43%	79.62%	80.81%	82.00%
26	13.00%	89.30%	90.52%	91.73%	92.95%	94.17%	95.38%	96.60%
27	13.00%	104.10%	105.35%	106.60%	107.85%	109.10%	110.35%	111.60%
28	13.00%	119.20%	120.47%	121.73%	123.00%	124.27%	125.53%	126.80%
29	13.00%	134.55%	135.84%	137.13%	138.43%	139.72%	141.01%	142.30%
30	13.00%	150.25%	151.58%	152.90%	154.23%	155.55%	156.88%	158.20%
31	13.00%	166.30%	167.65%	169.00%	170.35%	171.70%	173.05%	174.40%
32	13.00%	182.60%	183.97%	185.33%	186.70%	188.07%	189.43%	190.80%
33	13.00%	199.25%	200.66%	202.07%	203.48%	204.88%	206.29%	207.70%
34	13.00%	216.25%	217.68%	219.10%	220.53%	221.95%	223.38%	224.80%
35	16.00%	235.05%	236.76%	238.47%	240.18%	241.88%	243.59%	245.30%
36	16.00%	255.75%	257.49%	259.23%	260.98%	262.72%	264.46%	266.20%
37	16.00%	276.85%	278.63%	280.40%	282.18%	283.95%	285.73%	287.50%
38	16.00%	298.40%	300.22%	302.03%	303.85%	305.67%	307.48%	309.30%
39	16.00%	320.40%	322.25%	324.10%	325.95%	327.80%	329.65%	331.50%
40	16.00%	342.80%	344.68%	346.57%	348.45%	350.33%	352.22%	354.10%
41	16.00%	365.65%	367.58%	369.50%	371.43%	373.35%	375.28%	377.20%
42	16.00%	388.95%	390.91%	392.87%	394.83%	396.78%	398.74%	400.70%
43	16.00%	412.70%	414.70%	416.70%	418.70%	420.70%	422.70%	424.70%
44	16.00%	436.95%	438.99%	441.03%	443.08%	445.12%	447.16%	449.20%
45	19.00%	463.20%	465.53%	467.87%	470.20%	472.53%	474.87%	477.20%
46	19.00%	491.50%	493.88%	496.27%	498.65%	501.03%	503.42%	505.80%
47	19.00%	520.35%	522.78%	525.20%	527.63%	530.05%	532.48%	534.90%
48	19.00%	549.75%	552.23%	554.70%	557.18%	559.65%	562.13%	564.60%
49	19.00%	579.75%	582.28%	584.80%	587.33%	589.85%	592.38%	594.90%
50	19.00%	610.35%	612.93%	615.50%	618.08%	620.65%	623.23%	625.80%
51	19.00%	641.55%	644.18%	646.80%	649.43%	652.05%	654.68%	657.30%
52	19.00%	673.35%	676.03%	678.70%	681.38%	684.05%	686.73%	689.40%
53	19.00%	705.80%	708.53%	711.27%	714.00%	716.73%	719.47%	722.20%
54	19.00%	738.95%	741.74%	744.53%	747.33%	750.12%	752.91%	755.70%
55	22.00%	774.25%	777.34%	780.43%	783.53%	786.62%	789.71%	792.80%
56	22.00%	811.70%	814.85%	818.00%	821.15%	824.30%	827.45%	830.60%
57	22.00%	849.95%	853.18%	856.40%	859.63%	862.85%	866.08%	869.30%
58	22.00%	888.95%	892.23%	895.50%	898.78%	902.05%	905.33%	908.60%
59	22.00%	928.70%	932.05%	935.40%	938.75%	942.10%	945.45%	948.80%
60	22.00%	969.30%	972.72%	976.13%	979.55%	982.97%	986.38%	989.80%
61	22.00%	1010.70%	1014.18%	1017.67%	1021.15%	1024.63%	1028.12%	1031.60%
62	22.00%	1052.90%	1056.45%	1060.00%	1063.55%	1067.10%	1070.65%	1074.20%
63	22.00%	1095.95%	1099.58%	1103.20%	1106.83%	1110.45%	1114.08%	1117.70%
64	22.00%	1139.90%	1143.60%	1147.30%	1151.00%	1154.70%	1158.40%	1162.10%
65	22.00%	1184.70%	1188.47%	1192.23%	1196.00%	1199.77%	1203.53%	1207.30%
66	0.00%	1219.35%	1221.36%	1223.37%	1225.38%	1227.38%	1229.39%	1231.40%
67	0.00%	1243.75%	1245.81%	1247.87%	1249.93%	1251.98%	1254.04%	1256.10%
68	0.00%	1268.65%	1270.74%	1272.83%	1274.93%	1277.02%	1279.11%	1281.20%
69	0.00%	1294.00%	1296.13%	1298.27%	1300.40%	1302.53%	1304.67%	1306.80%
70	0.00%	1319.85%	1322.03%	1324.20%	1326.38%	1328.55%	1330.73%	1332.90%

II. Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2022.